

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOSURDO, FASANO, FATUZZO, FRANZ, LA GRUA,
ONNIS, VILLANI MIGLIETTA**

Disciplina dell'attività agrituristica

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare inutile soffermarsi a lungo sulle caratteristiche e le funzioni dell'agriturismo. Invero, se la tendenza delle popolazioni urbanizzate a trascorrere più o meno lunghi periodi di riposo e di svago in campagna è tendenza antica, motivata peraltro soprattutto da ragioni climatiche e fortemente condizionata comunque dalle disponibilità economiche dei singoli, la pratica dell'agriturismo quale oggi si è affermata e si va sviluppando si presenta, invece, come una modalità alternativa ai prevalenti criteri di utilizzo dei periodi di vacanza e comunque dei crescenti spazi di tempo libero di cui ormai può usufruire la gran parte della popolazione, soprattutto cittadina. Alternativa soprattutto alla concentrazione di persone e di mezzi di trasporto, anche nei periodi di ferie nei grandi centri turistici

e di villeggiatura, ma alternativa anche sul piano culturale e dei modi di vita.

L'agriturismo, infatti, se da un lato offre possibilità di integrazione alle attività e quindi ai redditi delle aziende agricole, dall'altro consente a chi lo pratica nel suo tempo libero, di conoscere attività diverse dalle solite, di vivere ambienti particolari, di approfondire abitudini locali, di conoscere aspetti naturali, storici ed anche artistici generalmente ignorati. Si tratta, in sostanza, non solo di una diversificazione dell'offerta turistica, ma di una diversificazione che contribuisce ad una maggiore integrazione, anche culturale, tra città e campagna.

Proprio in base a queste valutazioni fu approvata dal Parlamento, su istanza delle prime organizzazioni agrituristiche, la legge 5 dicembre 1985, n. 730, che in sostanza

riconobbe e definì tale attività disciplinando i principali aspetti programmatici ed amministrativi, fermo rimanendo che, ovviamente, restava di competenza delle regioni adattare, con proprie leggi, i principi generali alle singole realtà locali.

Inoltre il Ministero competente emanò successivamente due circolari chiarificatrici di cui una il 27 giugno 1986 e la seconda nel 1993.

Può essere ricordato che, mentre la legge autorizza gli imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed i loro familiari, di cui all'articolo 230-*bis* del medesimo codice, ad esercitare attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzo della propria azienda, peraltro in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali, la prima circolare ricordata precisa, con riferimento ai requisiti soggettivi degli interessati che: «potrà intraprendere l'attività agrituristica qualunque imprenditore agricolo o familiare che partecipa all'attività agricola». Quindi lo svolgimento dell'attività agrituristica non è riservato ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, ma è liberamente consentito a chiunque eserciti un'impresa agricola a qualunque titolo (proprietà, affitto o altro) ed in qualunque forma (singola o associata).

La citata legge n. 730 del 1985, e le successive iniziative, non solo di carattere normativo, assunte dalle regioni, hanno notevolmente contribuito alla diffusione di aziende agrituristiche ed allo sviluppo dell'agriturismo soprattutto in alcune regioni, mentre in altre il fenomeno non ha ancora conseguito le dimensioni consentite dalle relative potenzialità. La legge ricordata, però, non era immune da alcuni aspetti di rallentamento legati soprattutto alla presenza di un certo numero di pesanti vincoli burocratici. Ed inoltre, così come con il passare del tempo il turismo in genere ha assunto caratteristiche nuove e diverse (diffusione del turismo internazionale ed intercontinentale, frazionamento in numerosi brevi periodi di vacanza del-

l'intera disponibilità di tempo libero prevista per l'anno, diffusione del turismo culturale, eccetera) così anche l'agriturismo è chiamato a dare risposte in parte anche nuove o comunque più efficienti alla evoluzione, anche culturale, delle abitudini e delle preferenze dei propri ospiti.

Da ciò la necessità di un adeguamento della legge n. 730 del 1985, del resto vivamente sollecitato dalle organizzazioni agrituristiche, al quale la presente proposta di legge intende dare risposta.

Così, mentre l'articolo 1 intende meglio definire le finalità della legge e, con ciò stesso, le funzioni economiche e sociali dell'agriturismo, e l'articolo 2 ne precisa i contenuti, tendendo peraltro a sottolineare in maniera maggiore rispetto al passato gli aspetti culturali e ambientalistici, l'articolo 3 definisce in modo dettagliato i criteri ed i limiti secondo i quali l'attività agrituristica può essere riconosciuta come tale. Mentre, inoltre, gli articoli 4 e 5 intendono regolamentare in modo preciso i problemi relativi alla manodopera utilizzabile e quelli riguardanti i locali destinati ad attività agrituristiche, problemi questi ultimi particolarmente delicati, tenendo conto che incidono anche sulle caratteristiche statico-ambientali dei luoghi, l'articolo 6 affida alle regioni l'emanazione della normativa riguardante l'applicazione dei criteri generali nel loro territorio, con particolare riferimento, tra l'altro, agli aspetti amministrativi. L'articolo 7 prevede l'elaborazione di programmi regionali di sviluppo agrituristico nonché la concessione da parte delle regioni di incentivi rivolti a favorire la formazione ed il potenziamento di aziende agrituristiche tenendo conto, tra l'altro, oltre che degli aspetti culturali, del rilievo da dare, nella fattispecie, alle iniziative di agricoltura biologica o ecocompatibile. L'articolo 8 prevede iniziative per il coordinamento dell'agriturismo sul piano nazionale anche attraverso l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di uno specifico Osservatorio nazionale dell'agriturismo. L'ultimo articolo reca alcune norme transitorie e finali tra cui l'abrogazione della legge n. 730 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica, ha lo scopo di promuovere e valorizzare forme idonee di turismo nelle campagne, volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a favorire il recupero del patrimonio edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche, ad incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche, a promuovere la cultura rurale e a diffondere la conoscenza dell'ambiente e delle modalità per la sua salvaguardia contribuendo ad una più stretta integrazione tra popolazione cittadina e territorio rurale e consentendo l'incremento dei redditi aziendali agricoli ed il miglioramento della qualità della vita nelle campagne.

ART. 2.

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, o dai loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del medesimo codice, attraverso l'utilizzazione delle proprie aziende in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle altre attività di gestione dell'azienda.

2. In particolare rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'offerta di ospitalità in alloggi o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;

b) la somministrazione di degustazioni, pasti e bevande, purché costituiti

prevalentemente da prodotti propri od ottenuti in aziende agricole della zona o comunque della regione, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) l'organizzazione di attività ricreative o culturali, indirizzate in particolare a favorire le conoscenze tecniche volte alla valorizzazione della natura, e delle potenzialità ambientali anche nei territori di normale residenza degli ospiti;

d) l'organizzazione, anche con il supporto tecnico degli enti locali e delle relative strutture ed organizzazioni, di attività escursionistiche rivolte a diffondere la conoscenza delle caratteristiche ambientali, architettoniche, storiche e culturali del territorio circostante l'azienda o comunque della regione.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Tale criterio si applica anche ai prodotti provenienti da altre aziende agricole, a condizione che siano situate nella zona o nella regione.

ART. 3.

1. Il requisito della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni confrontando il tempo di lavoro richiesto complessivamente per le diverse attività aziendali. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.

2. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2,

comma 2, lettera *b*), è disciplinata tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in zone omogenee anche limitrofe o, se opportuno, nell'ambito regionale e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) devono rappresentare la prevalenza della materia prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque deve essere relativo esclusivamente a produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;

e) può essere definita una quota minima di prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica.

3. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente si realizzino in connessione con l'attività e le risorse agricole o, ove tale connessione non si realizzi, possono essere svolte esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola.

ART. 4.

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'azienda può impiegare manodopera agricola sia familiare di cui l'articolo 230-*bis* del codice civile, sia dipendente a tempo determinato o indeterminato. La

manodopera utilizzata ai sensi del presente comma, indipendentemente dalle funzioni cui è assegnata, è considerata come manodopera agricola.

ART. 5.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Ove l'attività agricola si svolga in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agriturbistica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni ed in nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.

3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.

5. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga dell'applicazione di tale norma. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto.

ART. 6.

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In particolare:

a) stabiliscono i requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, tenendo conto in particolare delle caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici;

b) definiscono le condizioni e le procedure che i soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono seguire per ottenere la relativa autorizzazione da parte dei comuni, nonché le modalità ed i tempi che i comuni devono rispettare per procedere ai relativi accertamenti;

c) istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica necessario per ottenere la relativa autorizzazione da parte del comune;

d) stabiliscono, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tenendo conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi, della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza, in modo da elaborare un sistema di classificazione sostanzialmente omogeneo in tutto il territorio nazionale;

e) incentivano la vendita diretta da parte dei produttori delle produzioni tipiche locali in modo da favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole;

f) favoriscono, ove opportuno, iniziative assunte congiuntamente, sul piano culturale o ambientale, da diverse unità agrituristiche ubicate nella stessa regione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per analogia, all'attività agrituristica.

ART. 7.

1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le linee di sviluppo del settore, tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le attività di sostegno previste al comma 3.

2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

c) dell'attuazione congiunta di più servizi agrituristiche;

d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

e) dell'attuazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

3. Le regioni, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di opera-

tori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professione e promozione.

ART. 8.

1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di diffondere le conoscenze delle diverse esperienze, le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, del quale fanno parte anche le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione di informazioni provenienti dalle regioni e dalle citate associazioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

ART. 9.

1. La legge 5 maggio 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, rendere conformi le proprie attività alle disposizioni della presente legge ed alle leggi regionali di recepimento, ovvero dotarsi dell'abilitazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011590